



**COMUNE DI ODERZO**  
(Provincia di Treviso)

UFFICIO - SEGRETERIA

---

**REGOLAMENTO  
COMUNALE**

---

**PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI**

*APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE - N° 78 del 28/07/1993*

*ENTRATO IN VIGORE - il 01/10/1993*

*MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE - N° 23 del 10/07/2006*

*IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE – ESECUTIVA IL 07/08/2006*

## INDICE

Art. 1	- .....	3
Art. 2	- .....	3
Art. 3	- .....	3
Art. 4	- .....	3
Art. 5	- .....	3
Art. 6	- .....	4
Art. 7	- .....	4
Art. 8	- .....	4
Art. 9	- .....	4
Art. 10	- .....	5

#### **Art. 1 -**

Sono istituite sei commissioni permanenti, intese quali organi consultivi che operano automaticamente nell'ambito delle materie e delle funzioni proprie dell'assessorato.  
Il Consiglio comunale può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali.

#### **Art. 2 -**

La Commissione ha il compito di approfondire gli argomenti sottoposti alla sua attenzione dal competente assessorato, nonché ogni altro argomento inerente l'attività del Comune.  
Inoltre assume l'iniziativa di svolgere ricerche e può raccogliere documentazione.

#### **Art. 3 -**

Le Commissioni sono composte da cinque o sette Consiglieri Comunali eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno.

Le Commissioni di cui all'art. 1 sono le seguenti:

- 1^ Affari Generali, programmazione generale, personale, bilancio e finanza;
- 2^ Assetto del territorio, urbanistica, trasporti, viabilità, lavori pubblici e protezione civile;
- 3^ Attività produttive, patrimonio, ecologia, agricoltura, ambiente e qualità della vita;
- 4^ Cultura, istruzione pubblica, turismo, spettacolo, condizione giovanile, pace;
- 5^ Sport, tempo libero, frazioni, associazioni, sicurezza;
- 6^ Assistenza sociale, sanità.

La 1^ e la 2^ sono composte da 7 consiglieri, le restanti da 5 consiglieri.

La elezione diretta spetta al Consiglio Comunale, a scrutinio segreto. È ammessa la sostituzione di un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione da parte di un collega del suo stesso gruppo, con delega scritta.

La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del Consigliere impedito diretta al Presidente della Commissione.

Le Commissioni decadono con lo scioglimento del Consiglio Comunale per il rinnovo elettorale dell'Amministrazione.

#### **Art. 4 -**

Il Presidente delle Commissioni viene eletto a maggioranza assoluta dei votanti tra i membri delle Commissioni.

Spetta al Sindaco o a un suo delegato formulare l'ordine dei lavori e di essere il referente dei lavori tra la giunta ed il Consiglio Comunale.

#### **Art. 5 -**

La convocazione della Commissione spetta al Presidente di concerto con il Sindaco. Inoltre può essere chiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, la convocazione sarà effettuata d'ufficio dal sindaco.

L'avviso di convocazione viene recapitato a domicilio, a cura dell'Amministrazione Comunale, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la convocazione, salvo il caso d'urgenza, e deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Della convocazione viene data comunicazione al Sindaco, che ha la facoltà di intervenire o di farvi intervenire uno o più assessori, e ai Capigruppo consiliari.

#### **Art. 6 -**

Le Commissioni si riuniscono presso la sede del Comune, programmando con il Sindaco il calendario delle sedute in relazione alla disponibilità dei locali.

Per la validità delle sedute delle Commissioni è sufficiente la presenza di almeno quattro componenti in quelle composte da 7 consiglieri e da tre componenti e in quelle composte da 5 consiglieri.

Le riunioni delle Commissioni non sono pubbliche.

È ammessa la presenza dei membri delle altre Commissioni, nonché la partecipazione di esperti appositamente invitati dal Presidente della Commissione e dagli altri Assessori.

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione, presenti alla seduta.

#### **Art. 7 -**

Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono affidati ad un componente delle stesse in via continuativa.

Esso provvede, alla fine di ogni riunione, alla stesura per sommi capi del verbale che sarà sottoscritto dai presenti, previa lettura da parte del verbalizzante.

Se le decisioni sono all'unanimità, si redige un verbale unico del quale il Sindaco dà lettura in Consiglio Comunale.

#### **Art. 8 -**

Sarà cura dell'assessore di reparto mettere a disposizione della Commissione la documentazione necessaria per l'approfondimento degli argomenti posti all'ordine del giorno.

I verbali delle Commissioni devono essere messi a disposizione dei Consiglieri, insieme alla documentazione relativa agli oggetti da trattare in Consiglio.

Uno stesso oggetto può essere affidato a due Commissioni contemporaneamente, quando venga implicata la competenza di entrambe. In questo caso le due Commissioni possono riunirsi congiuntamente.

Le proposte ed i voti della Commissione non hanno carattere vincolante.

#### **Art. 9 -**

I componenti la Commissione che restino assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, decadono automaticamente dall'incarico.

Il Consiglio Comunale prenderà atto della decadenza e, su proposta dello stesso gruppo di appartenenza del membro decaduto, provvederà a sostituirlo con un altro.

**Art. 10 -**

Ai membri delle Commissioni Consigliari è corrisposta, per l'effettiva partecipazione alle sedute, una indennità di presenza nella misura stabilita dalla legge 27 dicembre 1985, n° 816 e sue modificazioni.

---

\_\_\_\_\_ fine \_\_\_\_\_